

D.R. n. 1248 del 12/05/2014
Avviso Pubblicato sulla G.U. n. 41 del 27 / 05 / 2014
Scadenza il 26 / 06 / 2014



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

Procedure di valutazione comparativa per la stipula di n. 2 (due) contratti "junior" di diritto privato per ricercatore, a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

IL RETTORE

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, la relativa fascia di formazione nonché la sperimentazione organizzativa e didattica, e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la legge 22 aprile 1987, n. 158;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica" ed in particolare l'art. 6, in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., concernente le nuove norme sull'accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449 e in particolare l'art. 51, comma 6;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368;

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTA la legge 15 aprile 2004, n. 106 "Norme relative al deposito legale di documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico";

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.

VISTA la legge 31 marzo 2005, n. 43 di conversione del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7;

VISTO il D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252 "Regolamento recante norme in materia di deposito dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico";

VISTO il D.L. 10 novembre 2008 n. 180 convertito nella legge 9 gennaio 2009, n. 1;

CONSIDERATO che i posti richiesti godono della copertura finanziaria nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

CONSIDERATO il rispetto dei limiti al *turn-over* di cui all'art. 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2009, n. 1;

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n.240, ed in particolare l'art. 24;

VISTO il Regolamento recante "Norme in materia di carico didattico dei ricercatori a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato";

VISTO il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato;

VISTO il D.M. del 12/06/2012, n. 159, pubblicato nel supplemento ordinario n.119 della G.U. n. 137 del 14/06/2012, riguardante la rideterminazione dei settori concorsuali, ai sensi dell'articolo 5 del D.M. del 29/7/2011, n. 336;

VISTA la nota MIUR prot. n. 3822 del 2 agosto 2011;

VISTA la nota MIUR prot. n. 2330 del 20 aprile 2011;

VISTO il D.M. del 24 maggio 2011, n. 242, pubblicato nella G.U.R.I. del 21 settembre 2011, n.220, riportante i criteri e parametri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010;

VISTO il D.M. del 25 maggio 2011, n. 243, pubblicato nella G.U.R.I. del 21 settembre 2011, n. 220, riportante i criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui all'art. 24, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTA la Legge 12 novembre 2011, n. 183, in particolare l'art.15 norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;

VISTO il D.L. n. 5 del 09 febbraio 2012, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, art. 49, lettera m), punto 1);

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina;

VISTE le delibere del Senato Accademico dei 16 luglio 2012, 8 agosto 2013 e 30 dicembre 2013;

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione dei 27 luglio 2012, 8 agosto 2013 e 30 dicembre 2013;

VISTA la convenzione con la Fondazione "Enrico ed Enrica Sovena" per il finanziamento totale di un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a della L.240/2010;

D E C R E T A

Art. 1

Tipologia della procedura

Sono indette le seguenti procedure di valutazione comparativa per la stipula di n. 2 (due) contratti "junior" di diritto privato per ricercatore, a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della legge 30 dicembre 2010, n.240.

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale

Settore concorsuale 06/B1 – Medicina Interna – profilo richiesto SSD MED/09 - Medicina Interna (n. 1 contratto) – cofinanziamento 50% Dip. di Medicina Clinica e Sperimentale (già Dip. di Medicina Interna e Terapia Medica)

Durata del contratto: 3 anni, rinnovabile per un ulteriore biennio.

Requisiti richiesti: quelli previsti al successivo art. 2.

Dipartimento di Scienze del Farmaco e dei Prodotti per la Salute

Settore concorsuale 05/G1 – Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia – profilo richiesto SSD BIO/14 - Farmacologia (n. 1 contratto) – finanziato 100% Fondazione Enrico ed Enrica Sovena)

Durata del contratto: 3 anni, rinnovabile per un ulteriore biennio.

Requisiti richiesti: quelli previsti al successivo art. 2.

Art. 2 Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa

Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione i candidati italiani e stranieri in possesso di:

- dottorato di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati, diploma di specializzazione medica, nonché soggetti in possesso della laurea magistrale o titolo equivalente, unitamente al possesso di un curriculum scientifico e professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca;
- Non possono partecipare alle valutazioni comparative:
- coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o Struttura che richiede il posto ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera a), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, pena l'esclusione.

I contratti di cui al presente regolamento sono incompatibili:

- a) con la titolarità di assegni di ricerca anche presso altri Atenei;
- b) con la titolarità di contratti di insegnamento universitari;
- c) con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero;
- d) con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati.

Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio.

Non sono altresì ammessi coloro che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi, rispettivamente, degli artt. 22 e 24 della legge n. 240/2010 presso l'Ateneo di Messina o presso altri Atenei italiani, statali o non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge n. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Ai fini della stipulazione del contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 18, comma 1, lett. c) della legge n. 240/2010.

L'esclusione dalla procedura di selezione, laddove prevista, è disposta con motivato decreto del Rettore e notificata all'interessato.

Art. 3 Domande di ammissione

Coloro che intendano partecipare alle valutazioni comparative di cui all'art. 1 debbono presentare domanda in carta semplice secondo lo schema allegato (All. A), fornito anche per via telematica sui siti:

- http://www.unime.it/ateneo/_bandi_e_concorsi_docenti;
- <http://bandi.miur.it>,

- <http://ec.europa.eu/euraxess>

entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso relativo al presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a serie speciale.

Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale utile.

La domanda di ammissione, debitamente firmata, deve essere spedita esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Magnifico Rettore di questo Ateneo - Direzione Personale e Affari Generali – P.zza Pugliatti n. 1 – 98122 Messina, entro il termine sopra indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione le domande inoltrate prima della pubblicazione dell'avviso in G.U. o successivamente al termine di scadenza o, comunque, con modalità diverse da quelle previste dal bando.

Sul plico contenente la domanda e i relativi allegati dovrà essere specificata la dicitura: “Procedura di valutazione comparativa per la stipula di n. 2 (due) contratti “junior” di diritto privato per ricercatore a tempo determinato” e deve essere chiaramente indicata la sigla e il titolo del settore concorsuale, del settore scientifico disciplinare e il Dipartimento per il quale l'interessato intende partecipare, nonché il cognome, nome e indirizzo del candidato.

Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- 1) il nome e cognome, la data e il luogo di nascita e il codice fiscale;
- 2) la cittadinanza posseduta;
- 3) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate nonché di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali o gli eventuali procedimenti penali pendenti;
- 4) il domicilio al quale dovranno essere trasmesse, ad ogni effetto, le comunicazioni relative al concorso, e l'impegno a comunicarne tempestivamente per iscritto a questo Ateneo le eventuali variazioni;
- 5) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi della mancanza di tale requisito, e inoltre, se cittadino italiano, il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- 6) di non avere un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o Struttura che richiede il posto ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- 7) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
- 8) di conoscere una lingua straniera, da autocertificare;
- 9) di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 del presente bando.

La mancanza nella domanda delle dichiarazioni di cui sopra comporta l'esclusione dalla valutazione comparativa.

Il candidato avente cittadinanza diversa da quella italiana dovrà inoltre dichiarare di avere un'adequata conoscenza della lingua italiana.

I candidati riconosciuti portatori di handicap devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'amministrazione universitaria inoltre non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili a

colpa dell'amministrazione stessa ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati:

- 1) fotocopia della carta di identità e del codice fiscale;
- 2) *curriculum*, datato e firmato, in duplice copia, della propria attività scientifica e didattica;
- 3) elenco, datato e firmato, in duplice copia, delle pubblicazioni che saranno presentate contestualmente con le modalità di cui al successivo art. 4;
- 4) elenco, datato e firmato, in duplice copia di tutti i documenti allegati alla domanda;
- 5) elenco, datato e firmato, in duplice copia, di altri eventuali titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa;
- 6) titoli, in unica copia, in carta semplice, ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa.
- 7) plico sigillato contenente tutte le pubblicazioni.

I titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.

I candidati aventi cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea, possono produrre i titoli in originale o in copia autenticata, ovvero, nei casi consentiti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni (All.B) o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (All.C) attestanti la conformità all'originale delle copie in carta semplice.

I candidati non aventi cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea ma regolarmente soggiornanti in Italia, secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti italiani, ovvero in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. Nei restanti casi, le qualità personali e i fatti devono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all'originale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

I candidati che intendono rinunciare alla partecipazione alla procedura di valutazione comparativa per la quale hanno prodotto domanda di ammissione potranno inviare, allo stesso indirizzo cui è stata inviata la domanda, una dichiarazione di rinuncia corredata di fotocopia del documento di riconoscimento.

Art. 4 Pubblicazioni

Le pubblicazioni scientifiche che i candidati intendono presentare devono essere prodotte esclusivamente in formato elettronico (pdf), numerate secondo l'ordine progressivo dell'elenco allegato alla domanda di partecipazione. Il relativo supporto informatico non riscrivibile (cd o dvd) dovrà essere confezionato in plico separato, sul quale dovranno essere trascritti esternamente gli estremi per l'individuazione della valutazione cui si riferisce (Dipartimento, settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare) nonché il nome, cognome e indirizzo del concorrente. Il candidato dovrà attestare la conformità all'originale delle pubblicazioni allegate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ALL. B).

Le pubblicazioni contenute nell'elenco ma non prodotte o l'invio di pubblicazioni non

comprese nell'elenco allegato alla domanda non verranno prese in considerazione dalla commissione giudicatrice.

Sono valutabili ai fini della presente procedura le pubblicazioni e i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.

Le pubblicazioni debbono essere presentate nella lingua originale; se diversa da quelle sotto indicate, dovranno essere tradotte in una delle seguenti lingue: italiano/inglese/francese/tedesco/spagnolo. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale, nel medesimo formato PDF.

Le pubblicazioni debbono essere presentate nella lingua originale; se diversa da quelle sotto indicate, dovranno essere tradotte in una delle seguenti lingue: italiano/inglese/francese/tedesco/spagnolo. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale, da allegare anche nella copia in formato PDF.

Art. 5

Esclusione dalla valutazione comparativa

I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa. L'esclusione per difetto dei requisiti di ammissione o per le altre ipotesi espressamente contemplate nel bando, è disposta con decreto motivato del Rettore.

Art. 6

Costituzione delle Commissioni giudicatrici

Per ciascuna procedura di selezione, la Commissione giudicatrice è composta da tre professori di ruolo, di cui due di prima fascia sorteggiati, ed uno, quale membro interno, di prima o di seconda fascia, designato dal Consiglio di Dipartimento che ha richiesto il posto, con delibera approvata dalla maggioranza assoluta dei professori di ruolo ad esso afferenti o, solo in difetto, dal Senato Accademico.

Il decreto rettorale di nomina della Commissione è pubblicato sul portale d'Ateneo e su quello del Dipartimento che ha richiesto il posto. Eventuali istanze di ricazione di uno o più componenti delle commissioni giudicatrici da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura civile, devono essere proposte al Rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della composizione delle commissioni.

Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricazione dei commissari.

Se la causa di ricazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.

Il rigetto dell'istanza di ricazione non può essere dedotto come successiva causa di ricazione.

L'istanza di ricazione non sospende la procedura, salvo che il Rettore non rinvena, ad un sommario esame, la manifesta fondatezza della stessa. In tale ipotesi, i lavori della Commissione verranno sospesi con decreto sino alla decisione sulla ricazione.

Art. 7 Attività della Commissione

I lavori della Commissione dovranno svolgersi esclusivamente per via telematica.

La Commissione giudicatrice preliminarmente determina i criteri di massima per la selezione, resi noti mediante pubblicazione all'Albo online nonché sul sito internet dell'Università.

La Commissione procede, quindi, alla valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, sulla base dei "criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti" di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e al Decreto Ministeriale del 25 maggio 2011, n. 243.

Per la valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica si fa riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 del D.M. n. 243 del 25/05/2011.

A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi, e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con la Commissione. I candidati in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

Per la valutazione dei candidati sono esclusi esami scritti ed orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera. Tale prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni ove possibile attraverso videoconferenza o, in alternativa, mediante canali telematici idonei al riconoscimento dei soggetti coinvolti. **In ogni caso i candidati dovranno presentarsi in sede.** Per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera, la Commissione si può avvalere del supporto di uno o più esperti.

A seguito della discussione, viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla stessa, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione nella seduta preliminare.

Al termine dei lavori, la Commissione indica il soggetto idoneo alla stipula del contratto predisponendo, altresì, sulla base dei punteggi conseguiti, una graduatoria dei partecipanti più meritevoli (in numero non superiore a due), dalla quale sarà possibile attingere non oltre il termine di un anno dalla pubblicazione della stessa.

La Commissione è tenuta a completare i propri lavori nel termine massimo di novanta giorni dalla nomina. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di sessanta giorni, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente. Nel caso in cui i lavori della Commissione non si siano conclusi entro i termini della proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

La regolarità formale degli atti posti in essere dalla Commissione è accertata con decreto rettorale pubblicato mediante affissione all'Albo Ufficiale e sul sito internet dell'Università. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma, entro il termine di trenta giorni, rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione per la eventuale regolarizzazione, stabilendo il termine entro cui quest'ultima deve aver luogo.

I risultati della selezione sono resi pubblici mediante pubblicazione all'Albo online e sul sito dell'Ateneo.

Art. 8
Convocazione alla discussione pubblica

La lista dei candidati ammessi alla discussione pubblica ed il relativo avviso di convocazione, con indicazione della data, ora e luogo di svolgimento della stessa, saranno pubblicati almeno 20 giorni prima della data fissata, sul sito web dell'Ateneo. La predetta pubblicazione avrà valore di notifica per tutti i partecipanti alla selezione, senza necessità di ulteriore comunicazione.

La discussione avviene in seduta pubblica.
I candidati devono presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità o da un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000.
La mancata presentazione alla discussione è considerata esplicita e definitiva manifestazione di volontà di rinunciare alla procedura selettiva.

Alla discussione pubblica sono espressamente invitati tutti i docenti dell'Università appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare ed a settori affini rispetto a quello cui si riferisce la procedura di selezione.

Art. 9
Divieto di cumulo

Fermo restando quanto previsto dall'art. 53 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i contratti oggetto del presente regolamento non possono essere cumulati con analoghi contratti di lavoro subordinato, anche presso altre sedi universitarie, né con gli assegni di cui all'art. 51 della legge n. 449 del 1997 o con le borse di ricerca *post lauream*.

Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente bando, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa o in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza, ai sensi dell'art. 24, comma 9 bis, della legge n. 240 del 2010.

Art. 10
Chiamata

La chiamata dei ricercatori vincitori della selezione viene effettuata dal Dipartimento, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia ad esso afferenti, ed è approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11
Stipula del contratto individuale di lavoro

Il contratto è stipulato, per conto dell'Università, dal Rettore o da un suo delegato.
L'Amministrazione, all'atto della stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato, invita l'interessato a presentare, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti e quella prevista dal bando.

La data di presa di servizio è definita dal Dipartimento interessato, in relazione alle esigenze legate alla ricerca e alla didattica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con eventuali vincoli di legge.

L'Università provvede alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortunio e responsabilità civile.

I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari. L'espletamento dei contratti di cui al presente regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

All'atto della stipula l'interessato sarà altresì invitato a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa e dall'art. 2 del presente bando, nonché a presentare dichiarazione resa ai sensi dall'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, dalla quale risulti:

- a) data e luogo di nascita;
- b) cittadinanza;
- c) godimento dei diritti politici;
- d) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi militari;
- e) residenza;
- f) il titolo di studio;
- g) il numero del codice fiscale;
- h) l'inesistenza di situazioni di incompatibilità che ostino alla stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. c), della L. 30 dicembre 2010 n. 240;
- i) l'inesistenza di condanne penali e carichi pendenti che impediscano l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;
- l) gli impieghi ricoperti alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati, la titolarità di assegni di ricerca anche presso altri Atenei, insegnamenti universitari, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e, in caso affermativo, l'opzione per il nuovo impiego ai sensi dell'art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311;
- m) la composizione del nucleo familiare;
- n) copia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale.

Il contratto indica:

- a) l'oggetto della prestazione, con particolare riferimento all'impegno orario riguardante sia la ricerca sia la didattica;
- b) la durata del rapporto di lavoro;
- c) l'indicazione della data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
- d) l'indicazione della retribuzione.

Art. 12

Durata del contratto

I contratti *junior* hanno durata triennale e sono prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata dalla struttura di afferenza sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del MIUR.

Art. 13

Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

Il ricercatore a tempo determinato svolge attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nell'ambito della programmazione stabilita dagli organi universitari competenti e in base alle necessità delle strutture presso cui svolge la sua attività, secondo quanto stabilito dal contratto, dal presente regolamento e dal Regolamento di Ateneo in materia di carico didattico dei ricercatori a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato.

Qualora il ricercatore sia assunto presso una struttura dell'Ateneo convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale e lo stesso svolga, nell'ambito dell'attività prevista dal contratto, anche attività

assistenziale, la stessa verrà espletata nel rispetto degli accordi esistenti tra l'Ente convenzionato e l'Università.

Le attività svolte dal ricercatore a tempo determinato sono soggette a verifica da parte del Consiglio della struttura di afferenza. La verifica viene effettuata con periodicità annuale ed attiene alla correttezza delle attività svolte dal ricercatore nel rispetto dei doveri stabiliti dal contratto. Il ricercatore a tempo determinato, a tal fine, al termine di ogni anno di contratto, consegna al Consiglio della struttura di afferenza una relazione sulle attività svolte.

Nel caso in cui all'esito della verifica di cui al comma 3 siano accertate inadempienze dei doveri didattici e scientifici, tali da non consentire il proseguimento del contratto, sarà applicata la disciplina del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 del Codice Civile.

È applicabile, per quanto concerne i ricercatori con contratto a tempo determinato, la disciplina delle incompatibilità con il regime di impegno prevista per i professori ed i ricercatori universitari.

Riguardo alla responsabilità disciplinare, si applica l'art. 10 della legge n. 240/2010.

Il rapporto di lavoro, a tempo pieno, è regolato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente. L'Università degli Studi di Messina provvede inoltre alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortuni e da responsabilità civile. I ricercatori a tempo determinato hanno gli stessi diritti ed obblighi dei ricercatori a tempo indeterminato in merito alla partecipazione ai Consigli di Dipartimento ed ai Consigli di corso di studio.

Art. 14

Trattamento economico

Il trattamento economico dei ricercatori con contratto di tipo *junior* a tempo pieno è corrisposto ai sensi del D.P.R. del 15/12/2011 n. 232.

L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento dell'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di impegno a tempo pieno.

Art. 15

Dichiarazione di regolare svolgimento

I ricercatori a tempo determinato sono tenuti ad esibire all'Area Stipendi e Trattamenti Pensionistici dichiarazione trimestrale dei responsabili delle strutture presso cui svolgono le attività didattiche e di ricerca attestante il regolare svolgimento delle stesse. La mancata presentazione della dichiarazione suddetta comporta rescissione del rapporto di lavoro.

Art. 16

Proprietà intellettuale

L'eventuale realizzazione di un'innovazione, suscettibile di brevettazione, realizzata dal ricercatore a tempo determinato nell'espletamento delle proprie mansioni, è disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia ed al Regolamento di Ateneo relativo alla tutela della proprietà industriale.

Art. 17
Cessazione del rapporto di lavoro

La cessazione del rapporto di lavoro – oltre a quanto previsto dal precedente art. 13 - è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti.

Le parti possono recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni. Il recesso da parte dell'Amministrazione deve essere motivato. Il ricercatore a tempo determinato che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Rettore e alla Struttura di riferimento.

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Art. 18
Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Direzione del Personale dell'Università degli Studi di Messina e trattati per le finalità di gestione della procedura di valutazione comparativa e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico - economica del candidato risultato vincitore.

Art. 19
Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento del presente bando è la Dott.ssa Simona Corvaja. Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Settore Professori e Ricercatori della Direzione Personale e Affari Generali di questo Ateneo (recapiti telefonici: 0906768731-8723-8730-8703- 8737; fax 0906768763; e-mail: uff.ricercatori@unime.it).

Art. 20
Disposizioni finali

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in autotutela, in tutto o in parte, la presente procedura nelle ipotesi di cui all'art. 21 quinquies L. 241/90 e s.m.i., nonché in caso di sopravvenuti mutamenti del quadro normativo di riferimento in tema di limiti assunzionali e/o di esito negativo della verifica sulla persistenza della necessaria copertura finanziaria.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si applica la normativa vigente in materia, sia nazionale che di Ateneo.

Il presente decreto viene registrato nel Repertorio Generale Unico dell'Ateneo; una copia originale va conferita alla Direzione Generale, un'altra copia originale va conservata da parte dell'ufficio che ha emanato il provvedimento. Successivamente viene pubblicato presso questo Ateneo e reso disponibile anche per via telematica, oltre che reso pubblico presso i siti MIUR ed UE. Sarà inoltre pubblicato il relativo avviso sulla G.U.R.I. 4^ Serie Speciale.

IL RETTORE
(Prof. Pietro Navarra)



Modello della domanda di partecipazione (in carta semplice)

Al Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi di Messina
(Direzione personale e affari generali)
P.zza Pugliatti, n. 1
98122 Messina

Il / La sottoscritto/a.....
nato/a il..... a residente a
(provincia di), cap. in via n.
..... codice fiscale

chiede di partecipare alla procedura di valutazione comparativa per la stipula di n. 1 (uno) contratto di diritto privato per ricercatore junior a tempo determinato e regime d'impegno a tempo pieno per il seguente Settore Concorsuale – Profilo Richiesto S.S.D. presso il Dipartimento di indetta con decreto rettorale n. del, il cui bando è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. del 4^a Serie Speciale e sui siti web previsti dal bando.

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali che assume in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, dichiara:

- a) di avere cittadinanza (1);
- b) di godere / non godere (2) dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza (indicare i motivi dell'eventuale mancato godimento) e inoltre (se cittadino italiano) di essere / non essere (2) iscritto nelle liste elettorali del comune di..... (3);
- c) di non aver riportato condanne penali e di non avere giudizi pendenti , ovvero, di aver riportato le seguenti condanne penali (2-3);
- d) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d), del D.P.R. 10.1.1957, n.3 (3);
- e) di non avere un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o Struttura che richiede il posto ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo
- f) di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 del bando;
- g) di conoscere la seguente lingua straniera, come da autocertificazione allegata: (se straniero) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
- h) di eleggere domicilio, agli effetti del bando di concorso, in via..... n., cap. telefono email....., riservandosi di comunicare tempestivamente a codesta Università ogni eventuale variazione del recapito medesimo;
- i) di essere riconosciuto invalido ai sensi della legge n. 104/1992 e di necessitare di (4):
 - ☐ ausili necessari allo svolgimento delle prove da sostenere;
 - ☐ tempi aggiuntivi necessari in riferimento al tipo di prove da sostenere.

Il / La sottoscritto/a allega alla presente domanda:

- 1) fotocopia del documento di identità e del codice fiscale;
- 2) curriculum, datato e firmato, in duplice copia, della propria attività scientifica e didattica nonché il curriculum dell'attività clinico assistenziale per i settori scientifico disciplinari per i quali è richiesto;
- 3) elenco, datato e firmato, in duplice copia, delle pubblicazioni che saranno presentate con le modalità e nei termini di cui all'art. 4 del bando;
- 4) elenco, datato e firmato, in duplice copia, di tutti i documenti allegati alla domanda;
- 5) elenco, datato e firmato, in duplice copia, di altri eventuali titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa;
- 6) titoli, in unica copia, in carta semplice, ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa;
- 7) plico sigillato contenente tutte le pubblicazioni.

Il sottoscritto esprime il proprio consenso, affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data,

Firma

- 1) Indicare la cittadinanza posseduta;
- 2) Cancellare l'opzione che non interessa;
- 3) La dichiarazione è richiesta a pena di esclusione dalla procedura;
- 4) Barrare la casella corrispondente al tipo di ausilio richiesto.

ALLEGATO B

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni
(Art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____, residente in _____, e domiciliato/a in _____ via _____ n° _____, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere trascritte nel facsimile di dichiarazione sostitutiva di certificazioni:

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____ conseguito il _____ presso _____ con votazione _____
- di aver sostenuto i seguenti esami: _____ il _____ presso _____ con votazione _____
- di essere in possesso della seguente qualifica professionale _____ conseguita il _____ presso _____
- di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione/abilitazione/formazione/aggiornamento/qualificazione _____ conseguito il _____ presso _____

- di avere prestatato il seguente servizio _____ presso _____
dal _____ al _____
- di essere stato assegnista/contrattista ai sensi dell'art. 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 presso _____ dal _____ al _____
- di essere stato borsista post-dottorato ai sensi della Legge 30 novembre 1989, n. 398 presso _____ dal _____ al _____
- di essere stato trattista ai sensi dell'art. 1 della Legge 4 novembre 2005, n. 230 presso _____ dal _____ al _____

Letto, confermato e sottoscritto.

IL/LA DICHIARANTE

_____, li _____

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, disciplinate dall'art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445, consentono al cittadino interessato di sostituire a tutti gli effetti e a titolo definitivo, attraverso una propria dichiarazione sottoscritta, certificazioni amministrative relative a stati, qualità personali e fatti, quali per esempio:

- iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- titolo di studio, esami sostenuti;
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica.

ALLEGATO C

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(Artt. 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
_____ il _____, residente in _____,
e domiciliato/a in _____ via _____
n° _____, a conoscenza di quanto
prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n.
445/2000 e sotto la propria personale responsabilità:

D I C H I A R A

*A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere trascritte nel
facsimile di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:*

- la copia della seguente pubblicazione dal titolo: _____ è
conforme all'originale;
- la copia del seguente saggio _____ inserito nell'opera
collettanea dal titolo _____ è conforme
all'originale;
- La copia del seguente articolo dal titolo _____ è
conforme all'originale;

- la copia del seguente atto/documento: _____
conservato/rilasciato dall'amministrazione pubblica _____ composta
di n. _____ fogli è conforme all'originale.
- la copia del titolo di studio/servizio: _____ rilasciato
da _____ il _____ è conforme all'originale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL/LA DICHIARANTE

_____, li _____

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, disciplinate dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sostituiscono non una certificazione amministrativa, ma un atto di notorietà che appartiene alla categoria delle verbalizzazioni.

Con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà possono essere attestati quindi:

- *i fatti, le qualità personali e gli stati a conoscenza del diretto interessato, non compresi nell'elenco dei dati autocertificabili con dichiarazione sostitutiva di certificazione.*
- *la conformità all'originale della copia di un documento rilasciato da una pubblica amministrazione, di una pubblicazione o di un titolo di studio (art. 19 del D.P.R. 445/2000).*

